CAMERA DEI DEPUTATI N. 4608

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Autorizzazione di spesa per i Comitati regionali per la programmazione economica

Presentato alla Presidenza il 23 novembre 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com'è noto, con il 31 dicembre 1967, viene a scadere la validità della legge 23 dicembre 1966, n. 1120, con la quale sono stati autorizzati i fondi occorrenti per l'applicazione delle leggi 14 novembre 1962, n. 1619, 2 aprile 1964, n. 188 e 10 giugno 1965, n. 618, recanti norme per l'esecuzione di studi e ricerche per la programmazione economica generale.

Avvalendosi di tali disposizioni, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'articolazione territoriale del programma economico nazionale, ha istituito, per ciascuna delle regioni, escluse quelle a statuto speciale, un comitato regionale per la programmazione economica, composto dai rappresentanti delle amministrazioni locali, dei più importanti uffici periferici dello Stato operanti nella regione, della camera di commercio, nonché dei sindacati dei lavoratori e degli imprenditori e di altre organizzazioni di categoria.

Compito dei comitati è quello di collaborare con gli uffici del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'impostazione del programma ed in particolare di procedere ad una ricognizione delle risorse e delle condizioni sociali proprie di ciascuna regione, di identificare i problemi dello sviluppo regionale, prospettando i potenziali obiettivi ed i possibili mezzi di intervento e di predisporre un progetto di piano di sviluppo regionale.

Ora, con la legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono stati istituzionalmente attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica i compiti della programmazione generale, mentre nulla è stato disposto ai fini dell'articolazione territoriale, dato che, per lo scopo, è stato presentato un apposito disegno di legge, recante norme sulla programmazione, attualmente all'esame del Senato, con il quale verrebbe regolata anche la partecipazione delle regioni alla predisposizione del programma nazionale di sviluppo economico.

Fino a quando, in ossequio al precetto costituzionale, non saranno costituite le regioni a statuto ordinario, si pone pertanto l'esigenza di assicurare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, per tale periodo transitorio, la possibilità di acquisire tutti gli elementi necessari per l'articolazione territoriale del programma, nonché quelli occorrenti per l'attuazione del programma stes-

so, attraverso la consultazione delle istanze locali.

Poiché tale possibilità, come dianzi accennato, viene a cessare con lo scadere della legge 23 dicembre 1966, n. 1120, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale, limitatamente al 1968, vengono prorogate, rispettivamente, le attività dei predetti comitati regionali per la programmazione economica nonché le disposizioni recate da precedenti autorizzazioni legislative, che regolano l'erogazione delle spese per il funzionamento dei comitati stessi, anche mediante aperture di credito a favore delle prefetture territorialmente competenti.

Alla copertura del conseguente onere si provvederebbe mediante riduzione dell'apposito accantonamento disposto sul fondo globale del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È prorogata, fino al 31 dicembre 1968, l'attività dei Comitati regionali per la programmazione economica, istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le spese di funzionamento dei comitati indicati al comma precedente, cui si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618, è inscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1968, la somma di lire 450 milioni.

ART. 2.

All'onere di lire 450 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.